

# Direttive per il finanziamento di teleriscaldamenti a legna in Ticino

*Basi legali: Decreto esecutivo del 12 ottobre 2011 concernente le condizioni per l'ottenimento dei sussidi per la promozione dell'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza energetica), della produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili, della distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento e per il sostegno alle politiche energetiche degli enti locali; Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998; Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994; Legge cantonale dell'energia dell'8 febbraio 1994; Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991; Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 dell'8 ottobre 1999.*

## 1. Condizioni generali

- 1.1 La potenza termica nominale minima dell'impianto per lo stanziamento del sussidio è di **200 kW**.
- 1.2 L'impianto è dotato di **filtro** per l'abbattimento di polveri sottili.
- 1.3 L'impianto copre almeno il **75 %** del fabbisogno annuale di energia finale.
- 1.4 Il combustibile è di provenienza indigena, ovvero di produzione **ticinese** secondo l'art.28 LCFO (**escluso il pellets**).
- 1.5 La progettazione deve essere conforme alle direttive "QM-Holzheizwerke" ([www.qmholzheizwerke.ch](http://www.qmholzheizwerke.ch))

## 2. Computo del sussidio, fatta riserva delle condizioni generali

- 2.1 Il sussidio corrisponde a **25 fr./mq AE** (Area Energetica) ritenuto un massimo pari al 40 % dell'investimento riconosciuto.
- 2.2 Per migliorie a centrali a legna esistenti il sussidio corrisponde al **20 %** dell'investimento riconosciuto. La sostituzione completa di installazioni di riscaldamento esistenti ma tecnologicamente superate, comprese quelle già alimentate a legna, è considerata come un nuovo impianto.
- 2.3 Il sussidio per i filtri per l'abbattimento delle polveri sottili è pari al **40 %** dell'investimento riconosciuto.
- 2.4 Il sussidio può essere cumulato con il sussidio per la realizzazione di **reti di teleriscaldamento**.

## 3. Diritto di sussidio

- 3.1 Sono escluse dagli aiuti finanziari le installazioni termiche e le rispettive superfici riscaldate adibite per la maggior parte ad imprese della lavorazione del legno (segherie, falegnamerie, carpenterie, ecc.) o che sono riscaldate in modo saltuario.
- 3.2 Il diritto al sussidio decade se entro 18 mesi dalla data della decisione di sussidiamento non vengono deliberati i lavori dell'impianto. Il termine può essere prorogato, in casi giustificati e su richiesta scritta, al massimo di ulteriori 18 mesi.
- 3.3 Le spese eseguite o deliberate prima della decisione di concessione del sussidio non sono computate quale investimento riconosciuto e fanno decadere qualsiasi diritto. In casi giustificati è possibile chiedere per iscritto alla SF un'autorizzazione preventiva per procedere ad ordinazioni, acquisti o lavori esecutivi. Questa autorizzazione preventiva non conferisce tuttavia un diritto alla concessione del sussidio.
- 3.4 Per la determinazione dell'investimento riconosciuto sono ammesse le spese inerenti la fornitura e l'esecuzione di:
  - apparecchi di combustione a legna per la produzione e l'eventuale accumulo di calore, i necessari aggregati idraulici ed elettromeccanici e i tubi per la distribuzione dell'energia termica (circuito primario);
  - sistemi per lo smaltimento dei fumi (camini) ed i filtri per l'abbattimento delle polveri sottili;
  - sistemi di trasporto e caricamento meccanico del combustibile;
  - silo per l'accumulo di minuzzoli, se non già compresi negli apparecchi di produzione termica;
  - nuovo involucro destinato a contenere una centrale di teleriscaldamento;
  - studi di fattibilità e progetti esecutivi al momento dell'esecuzione.

Sono escluse dal computo le opere di demolizione, costruzione e risanamento murario e di genio civile nella misura in cui non sono strettamente necessarie a rendere operativa l'installazione.

## 4. Informazioni supplementari

- 4.1 L'importo del sussidio è commisurato in funzione di un'eventuale concessione di sussidi provenienti da altri enti pubblici o privati. Il richiedente è tenuto ad informare al proposito le autorità competenti.
- 4.2 Insieme al modulo di richiesta (Modulo 5) dovrà essere allegata la seguente documentazione :
  - piano della situazione (copia del catasto);
  - piano dell'edificio correlato da un calcolo che attesti l'effettiva AE (srea energetica) servita dall'impianto;
  - relazione tecnica e preventivo dettagliato;
  - calcolo del fabbisogno di energia termica;
  - certificato conformità alle normative EU;
  - almeno il 70 % di precontratti per la fornitura di calore.
- 4.3 La richiesta di sussidio va inoltrata alla Sezione forestale (SF). Essa si riserva di chiedere informazioni supplementari, anche successivamente, come per esempio i dati sul consumo effettivo di legna indigena per stagione di riscaldamento oppure sulla qualità del combustibile tramite delle analisi, ed è inoltre autorizzata ad imporre delle condizioni tecniche particolari.